



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR TOSCANA sez. III nrg 1605/2011 - Ceccarelli Roberto e Raglianti Simonetta c/Comune di Pisa. Liquidazione spese di giudizio, ex ordinanza n. 957/11 e sentenza n. 1094/121, a favore dello studio legale associato Narese, Falorni, De Meo.
Importo complessivo euro **4.404,40=**

Soggetto creditore:

Denominazione: Studio Legale Associato Narese, Falorni, De Meo.
P.I. 00341620508

Residenza / Sede legale: Via Dell'Oriuolo n. 18/20 Città 50122 FIRENZE

Importo complessivo del debito: 4.404,40=

di cui:	€ 1.000,00=	spese di giudizio (½ ex ordinanza n. 957/11)
	€ 2.500,00=	spese di giudizio (½ ex sentenza n. 1094/12)
Totale spese di giudizio	€ 3.500,00=	
	€ 140,00=	per CAP 4%
	€ 764,40=	per IVA 21%
Totale complessivo	€ 4.404,40=	

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

100

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

Ordinanza n. 957/11 e sentenza n. 1094/12 pronunciata dal Tar Toscana sez. III sul ricorso n. 1605/11 promosso da Roberto Ceccarelli e Simonetta Raglianti.

- Con il ricorso sopra citato, i ricorrenti convenivano in giudizio, avanti al Tar Toscana, il Comune di Pisa per l'annullamento del permesso di costruire n. 29 del 16/06/2011, a favore della soc. Sirtam, relativo alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante in Pisa, via Emilia km 44+340, su terreno posto in adiacenza alla loro abitazione;
 - con ordinanza n. 957/11 il Tar Toscana ha accolto l'istanza di sospensiva, del provvedimento impugnato, richiesta dai sigg. Raglianti e Ceccarelli ed ha condannato il Comune al pagamento di 1.000= euro, oltre IVA e CAP, a titolo di spese legali per la fase cautelare;
 - con sentenza n. 1094/12 il Tar Toscana ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento di 2.500= euro, oltre IVA e CAP a titolo di spese legali del giudizio definitivo.
- Il legale di parte vincitrice, con prenotula del 15/06/2012 ha comunicato l'importo complessivo da liquidare, delle fasi del giudizio, pari ad euro 4.404,40=.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☐ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

SONO STATE RICHESTE
LE OPINIONI DEI DIRIGENTI COMPETENTI IN
MATERIA

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

Ordinanza n. 957/11

Sentenza n. 1094/12

Progetto di notula

Relazione dell'Avvocatura Civica

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 21/06/2012

LA DIRIGENTE
Avv. Susanna Caponi



26111

N. 00957/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01605/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2011, proposto da:

Roberto Ceccarelli, Simonetta Raglianti, rappresentati e difesi
dall'avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina
Gigliotti, Gloria Lazzeri, Susanna Caponi, con domicilio eletto
presso l'avvocato Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;
Provincia di Pisa;

nei confronti di

Sirtam s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Tagliaferri, con
domicilio eletto presso l'avvocato Riccardo Tagliaferri in Firenze, via
degli Artisti n. 20;

Raffaele Lolaico;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del permesso di costruire n. 29 del 16 giugno 2011, relativo alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pisa e di Sirtam S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2011 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso, ad un sommario esame, che la localizzazione dell'impianto de quo, prevista dallo strumento urbanistico, vada letta in combinato disposto con l'art. 1.1.1.1, comma 4, del regolamento urbanistico;

Considerato, ad un primo sommario esame, che il contestato permesso di costruire sembra contrastare con l'art. 1.1.1.1, comma 4, del regolamento urbanistico (documento n.14 depositato in giudizio dal Comune), il quale preclude la realizzazione degli impianti di

distribuzione di carburanti e dei loro accessori al di fuori della fascia di rispetto stradale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dell'atto impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 maggio 2012. .

Condanna il Comune di Pisa e la società controinteressata al pagamento per metà ciascuno, a favore dei ricorrenti, della somma complessiva di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, per spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio del 6 e del 7 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

26A14

N. 01094/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2011, proposto da Roberto Ceccarelli e Simonetta Raglianti, rappresentati e difesi dall'avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

contro

Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso l'avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta n. 2;
Provincia di Pisa;

nei confronti di

Sirtam s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Tagliaferri, con domicilio

eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti n. 20;

Raffaele Lolaico;

per l'annullamento

-del permesso di costruire n. 29 del 16 giugno 2011, relativo alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti;

-degli atti connessi, tra cui, in quanto occorra, la nota comunale del 30.6.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e di Sirtam s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale di quest'ultima, proposto avverso gli artt. 1.1.1.1, comma 4, e 1.1.1.6 delle N.T.A. del regolamento urbanistico di Pisa;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott.

Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di un complesso immobiliare situato in Pisa, lungo la via Emilia, costituito da un fabbricato e da un terreno, acquistato in data 27.4.1992.

L'edificio è catastalmente identificato al foglio 56, particella n. 318,

mentre il terreno è identificato allo stesso foglio, particella n. 178.

Trattasi di zona agricola ordinaria.

Il Comune di Pisa, con nota del 30.6.2011, ha comunicato ai ricorrenti che in data 16.6.2011 è stato rilasciato a Sirtam s.r.l. il permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, sulla via Emilia, al km. 44 + 340 (foglio 56, particelle 179 e 180, a confine con le particelle 318 e 178 di proprietà dei signori Ceccarelli e Raglianti). I lavori sono iniziati il 1° agosto 2011.

I ricorrenti, ritenendo tra l'altro che il regolamento urbanistico ammetta gli impianti di distribuzione di carburante soltanto all'interno delle fasce di rispetto stradale, sono insorti avverso il predetto titolo edilizio deducendo:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 32/1998, nonché degli artt. 1.1.1.1, 1.1.1.6, 1.5.2 e 2.2.7 delle norme del regolamento urbanistico; eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria;
- 2) violazione dell'art. 2.2.7 delle norme del regolamento urbanistico; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore e travisamento dei fatti;
- 3) violazione dell'art. 1.5.2 delle norme del regolamento urbanistico; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore e travisamento dei fatti;
- 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2.2.7 delle norme del

regolamento urbanistico; eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 83 della L.R. n. 1/2005.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pisa e la controinteressata Sirtam s.r.l..

Quest'ultima, con ricorso incidentale depositato in giudizio il 25.11.2011, ha impugnato gli artt. 1.1.1.1, comma 4, e 1.1.1.6 del regolamento urbanistico, per l'ipotesi in cui questo TAR ritenesse di interpretarli nel senso di precludere la realizzazione delle opere accessorie all'impianto di carburanti de quo in area posta al di fuori della fascia di rispetto, deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 32/1998, dall'art. 83 bis della legge n. 133/2008 e dall'art. 59 della L.R. n. 28/2005;

2) violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dalle seguenti norme sotto ulteriore profilo: artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 32/1998, art. 83 bis della legge n. 133/2008, art. 59 della L.R. n. 28/2005, artt. 79 e 80 della L.R. n. 1/2005.

Con ordinanza n. 957 dell'8.9.2011 è stata accolta l'istanza cautelare.

Tale pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato con

ordinanze n. 5039 e 5053 del 16.11.2011.

All'udienza del 10 maggio 2012 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare occorre procedere alla trattazione delle questioni in rito.

Sirtam s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sull'assunto che l'abitazione dei ricorrenti continuerebbe a confinare con il realizzando impianto anche qualora il medesimo fosse realizzato a profondità minore, all'interno della fascia di rispetto stradale.

Il rilievo non è condivisibile.

La controinteressata non ha suffragato la propria eccezione con alcun principio di prova circa la possibilità di realizzare le opere in questione anche nel meno profondo spazio destinato a fascia di rispetto stradale; al contrario, anche prescindendo dalla nota regionale del 7.10.2011 (secondo cui all'interno della fascia di rispetto non sembrerebbe possibile realizzare alcun impianto –documento n. 4 depositato in giudizio dai ricorrenti-), oggetto di autonomo ricorso, la disponibilità di una superficie più ristretta potrebbe precludere la realizzazione di un impianto di carburanti provvisto dei necessari requisiti ed in linea con gli standard imposti dalla vigente normativa, o comunque induce a ritenere che l'impianto realizzabile sarebbe di minori dimensioni di quello oggetto del gravato provvedimento (e quindi idoneo a recare un minor impatto alla proprietà dei deducenti).

Invero, a fronte della pacifica contiguità del realizzando manufatto rispetto alla proprietà dei ricorrenti, era onere della controinteressata dimostrare che l'accoglimento dell'impugnativa non avrebbe comunque evitato la realizzazione di altro impianto in posizione o con caratteristiche non meno lesive per la parte ricorrente.

E' stata altresì eccepita l'inammissibilità per carenza di interesse e la tardività del gravame, sull'assunto che la contestata localizzazione discende dagli atti pianificatori e dal regolamento urbanistico del Comune di Pisa, non impugnati.

L'obiezione non ha alcun pregio.

I ricorrenti hanno mosso censure incentrate sulla violazione e sulla mancata applicazione delle prescrizioni del regolamento urbanistico, per cui, non avendo gli stessi dedotto alcun profilo di illegittimità derivata da atti di pianificazione o di disciplina edilizia del Comune, non erano onerati ad impugnarli.

Il Collegio ritiene di esaminare per primo il ricorso principale, in quanto l'impugnativa incidentale è stata proposta solo nell'ipotesi in cui questo TAR accogliesse l'interpretazione delle norme del regolamento urbanistico propugnate dagli esponenti.

Con il primo motivo, articolato in due censure, gli istanti osservano che la domanda di permesso di costruire non è stata accompagnata dalla analitica autocertificazione corredata da perizia giurata imposta dall'art. 2.2.7 del regolamento urbanistico; aggiungono che oltre la metà del progetto di costruzione dell'impianto de quo ricade in zona

classificata tra le aree agricole ordinarie ovvero all'esterno della fascia di rispetto della via Emilia, in violazione degli artt. 1.1.1.1 e 1.1.1.6 del regolamento urbanistico, i quali ammettono l'edificazione di manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti unicamente entro le fasce di rispetto stradali.

Il motivo è fondato in relazione alla seconda censura.

Come riconosciuto dalla controinteressata e come risulta dal progetto depositato in giudizio dal Comune (documento n. 4), il realizzando impianto è destinato a ricadere, in parte, al di fuori della fascia di rispetto stradale.

Tuttavia l'art. 1.1.1.1 comma 4 (richiamato dall'art. 1.1.1.6) del regolamento urbanistico ammette per la zona agricola ordinaria (interessata dalle opere oggetto dell'impugnato titolo edilizio) l'edificazione dei manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori, esclusivamente entro le fasce di rispetto stradali.

E' quindi evidente la violazione della predetta norma.

Non è condivisibile la tesi della controinteressata, secondo cui le N.T.A. del regolamento urbanistico sarebbero invece pienamente rispettate in quanto solo le attrezzature tecnologiche ed i volumi tecnici dell'impianto de quo ricadono al di fuori della predetta fascia di rispetto.

Invero, come riconosciuto da Sirtam s.r.l., ricadranno in area agricola, anziché nella zona di rispetto, l'alloggio di emergenza del

GPL, il locale compressore, il serbatoio del GPL interrato e le attrezzature per l'autolavaggio, ovvero manufatti costituenti parte integrante dell'impianto di somministrazione di carburante, che come tali vanno necessariamente localizzati unicamente entro i confini della fascia di rispetto stradale.

Depone inoltre in tal senso il riferimento, espresso nel citato art. 1.1.1.1 comma 4, non solo ai "manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti", ma anche ai "relativi accessori".

La fondatezza del gravame, con assorbimento delle censure non esaminate, consente di procedere alla trattazione del ricorso incidentale.

Con la prima doglianza l'esponente incidentale deduce che gli artt. 1.1.1.1, comma 4, e 1.1.1.6 delle N.T.A. del regolamento urbanistico collidono con la liberalizzazione degli impianti di distribuzione di carburante sancita dall'art. 83 bis della legge n. 133/2008, nonché con l'art. 59 della L.R. n. 28/2005, laddove statuisce che i suddetti impianti "possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici".

Il rilievo è infondato.

L'art. 59, comma 2, della L.R. n. 28/2005 demanda al Comune l'individuazione delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere realizzati gli impianti di distribuzione dei carburanti; nello stesso senso si pone l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 32/1998.

Orbene, gli artt. 1.1.1.1, comma 4, e 1.1.1.6 delle N.T.A. del

regolamento urbanistico del Comune di Pisa, laddove stabiliscono che siano le fasce di rispetto stradale la sede appropriata degli impianti e dei relativi accessori, disciplinano i requisiti e le caratteristiche delle aree idonee, dando attuazione alle suddette disposizioni legislative.

Non depone in senso contrario l'art. 83 bis della legge n. 133/2008, il quale vieta restrizioni e vincoli con finalità commerciali (quali le distanze minime tra impianti, le limitazioni alla possibilità di offerta di servizi integrativi o i contingentamenti numerici), e lascia salva la potestà del Comune, legittimata dalle sopra citate disposizioni legislative, di definire le porzioni del territorio idonee ad ospitare gli impianti de quibus onde assicurarne il regolare assetto.

Invero le norme urbanistiche comunali in questione non perseguono finalità commerciali, ma di disciplina edilizia, e sono pienamente legittime in quanto la localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti non beneficia di un'immunità totale dall'applicazione di regole dettate in sede di pianificazione (Cons. Stato, V, 13.11.2009, n. 7096).

Nemmeno sussiste la violazione dell'art. 59, comma 1, della L.R. n. 28/2005, il quale prevede la realizzabilità su tutto il territorio comunale con la sola eccezione dei centri storici.

Invero, le contestate norme urbanistiche non precludono gli impianti su un'intera zona omogenea, ovvero non oppongono alla richiesta di installare impianti di carburanti una zonizzazione urbanistica diversa

da quella di tipo A, ma, per la zona agricola, circoscrivono la presenza degli stessi alle fasce di rispetto stradale.

In altre parole, nelle aree che, secondo la pianificazione territoriale, sono a vocazione agricola, gli impianti di distribuzione di carburante e i loro accessori sono consentiti purchè siano installati entro le fasce di rispetto stradale, costituenti lotti idonei ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 32/1998 e dell'art. 59, comma 2, della L.R. n. 28/2005: tali articoli consentono di opporre l'incompatibilità dell'intervento con le disposizioni edilizie o di tutela di determinati ambiti, le quali, come nel caso in esame, non introducono una zonizzazione urbanistica, diversa da quella di tipo A, preclusiva dell'intervento medesimo (Cons. Stato, V, 13.11.2009, n. 7096), ma assolvono allo scopo di specificare le caratteristiche di idoneità necessarie in forza del dettato legislativo.

Con la seconda censura la ricorrente incidentale, evidenziato che la struttura sostanziale dell'impianto ricadrà nella fascia di rispetto, sostiene che nel caso di specie valgono a fortiori i principi normativi e giurisprudenziali relativi alla compatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti con la destinazione ad area agricola.

L'assunto non ha alcun pregio.

Valgono al riguardo le considerazioni espresse nella trattazione della precedente censura e del primo motivo del ricorso principale.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, mentre l'impugnativa incidentale va respinta. Per l'effetto, deve essere

annullato l'impugnato permesso di costruire.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 5.000 (cinquemila) oltre IVA e CPA, da porre a carico del Comune di Pisa e di Sirtam s.r.l. per metà ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dispone quanto appresso:

-accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento;

-respinge il ricorso incidentale.

Condanna il Comune di Pisa e Sirtam s.r.l., per metà ciascuno, al pagamento, a favore dei ricorrenti, della somma di euro 5.000 (cinquemila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

VIA DELL'ORIVUOLO, 18/20 - 50122 FIRENZE

TEL. 055/2346886 r.a. - FAX 055/2346890

E-mail: segreteria@studiolegalefid.it

Avv. CALOGERO G. NARESE
Avv. FAUSTO FALORNI
Avv. FEDERICO DE MEIO
Avv. PIERO NARESE

Firenze, 15 Giugno 2012

Progetto di notula

Avv. UGO FRANCESCHETTI
Avv. ANNA VALENTINA LAURINI
Avv. FIORE PANDOLFI
Avv. JACOPO MICHÌ

per il Comune di Pisa
in persona del Sindaco *pro tempore*

P.I.: 00341620508

Oggetto: rimborso spese legali relative al giudizio promosso dai
Sigg.ri Roberto Ceccarelli e Simonetta Raglianti
(C/526ff.G*file: ceccarelli).

1) giudizio cautelare dinanzi al T.A.R. Toscana definito con l'ordinanza n., 957 dell'8.9.2011	1.000,00
2) giudizio di merito dinanzi al T.A.R. Toscana definito con la sentenza n. 1094 del 7.6.2012	
Totale	2.500,00
- Maggiorazione del 4% ai sensi dell'art. 11 della Legge 576/80 (su € 3.500,00)	3.500,00
- I.V.A. 21% (su € 3.640,00)	140,00
Totale	764,40
- A detrarre ritenuta d'acconto 20% (su € 3.500,00)	4.404,40
Totale	700,00
	3.704,40

**N.B.: L'importo di cui al presente progetto di notula potrà essere
corrisposto mediante accredito in favore dello Studio Legale Narese,
Falorni, De Meo società semplice, presso la Banca Federico del
Vecchio di Firenze, Via dei Banchi n. 5, c/c n. 117040 (Abi 03253 -
Cab 2800 - CIN N - Codice IBAN IT15N0325302800000000117040).**

**La presente non costituisce fattura ai fini dell'IVA.
La fattura sarà emessa con addebito IVA al momento del pagamento
del corrispettivo.**

18.6.2012
Lp



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

Tel: 050 9711276

Fax: 050 3136004

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

PEC: comune.pisa.it@postacert.toscana.it

~
Via della Scuola, 12
56127 PISA

Pisa 11/07/2012

OGGETTO: Tar Toscana Sentenza n. 194/2012. Ceccarelli e Raglianti c/Comune di Pisa e Sirtam s.r.l. (26A11).

RELAZIONE

Con sentenza n. 194/2012, il Tar Toscana ha accolto il ricorso proposto dai sig.ri Raglianti e Ceccarelli per l'annullamento del permesso di costruire n. 29 del 16/06/2011 relativo alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti da costruire in Pisa lungo la via Emilia.

Con atto notificato in data 4/08/2011, infatti, i sig.ri Roberto Ceccarelli e Simonetta Raglianti impugnavano tale permesso, rilasciato dal Comune di Pisa alla Sirtam srl, relativo alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante in Pisa via Emilia km. 44+340, su terreno posto in adiacenza all'abitazione dei ricorrenti, eccependo l'illegittimità dello stesso per i molteplici motivi, tra cui la violazione del Regolamento urbanistico, precisamente artt.1.1.1.1. e 1.1.1.6, laddove ammette gli impianti di distribuzione soltanto all'interno delle fasce di rispetto stradale.

Con ordinanza n.957/2011, il Tar Toscana accoglieva l'istanza cautelare, pronuncia confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n.5053/2011.

Con sentenza n.194/2012, il Tar ha accolto il ricorso ritenendo che vi sia stata da parte dell'Ente la violazione della normativa di cui all'art. 1.1.1.1 comma 4 del Regolamento urbanistico poiché tale disposizione ammette "per la zona agricola ordinaria (interessata dalle opere oggetto dell'impugnato titolo edilizio)

100

100

100

100

100

100

100

100

l'edificazione dei manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori, esclusivamente entro le fasce di rispetto stradale”.

Si ricorda che una parte rilevante del distributore (alloggio di emergenza del GPL, il locale compressore, il serbatoio del GPL, le attrezzature per l'autolavaggio) sarebbe stata realizzata in area agricola e non nella zona di rispetto stradale.

Il Tar ha precisato, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune di Pisa e dalla Sirtam, l'art. 83 bis della l.n.133/2008 si limita a vietare “restrizioni e vincoli con finalità commerciali (quali le distanza minime tra impianti, le limitazioni alla possibilità di offerta di servizi integrativi o i contingentamenti numerici), e lascia salva la potestà del Comune, legittimata dalle sopra citate disposizioni legislative, di definire porzioni del territorio idonee ad ospitare gli impianti de quibus onde assicurarne il regolare assetto”.

E aggiunge che “le norme urbanistiche comunali in questione non perseguono finalità commerciali, ma di disciplina edilizia, e sono pienamente legittime in quanto la localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti non beneficia di un'immunità totale dall'applicazione di regole dettate in sede di pianificazione (Cons. Stato V 13.11.2009, n.7096)”.

La normativa di cui al Regolamento urbanistico, quindi, secondo tale interpretazione, non era stata implicitamente abrogata dalla normativa successiva che aveva provveduto a liberalizzare unicamente sotto il profilo commerciale.

All'accoglimento del ricorso seguono necessariamente le spese di soccombenza sia del giudizio cautelare avanti al Tar Toscana sia della sentenza per una somma complessiva di € 4.404,40.

Avv. Gloria Lazzeri



(26A11)

